



05 dicembre 2020
Prot.0561/20/sr

D.ssa Cinzia CALANDRINO
PROVVEDITORE REGIONALE
AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA
PALERMO

e,p,c

ALLA DIREZIONE
CASA CIRCONDARIALE
CALTANISSETTA

AL SEGRETARIO GENERALE
UILPA POLIZIA PENITENZIARIA
CALTANISSETTA

**Oggetto: - Casa Circondariale di Caltanissetta
Accertamenti sanitari personale Polizia Penitenziaria- richiesta intervento a chiarimento**

Illustre Provveditore,

a seguito della lettera del 18.11.2020 prot. n.155/20 P.P. del Segretario Generale della UILPA Polizia Penitenziaria di Caltanissetta, indirizzata al Direttore della C.C. di Caltanissetta e per conoscenza alla S.V. relativa alla procedura indicata in oggetto, adottata nei confronti del personale di polizia penitenziaria di Caltanissetta ma anche di altre sedi della Sicilia, questa Segreteria Regionale vuole evidenziare ed osservare alcune anomalie e probabili violazioni di legge meritevoli di un Suo Autorevole Intervento.

Infatti alla luce del comportamento del medico della medicina legale dell' ASP di Caltanissetta nei confronti di un operatore della polizia penitenziaria, il quale è stato inviato a visita da parte della direzione di Caltanissetta per Idoneità al Servizio, il medico incaricato ha confermato la sua NON idoneità per una malattia di **natura psichica**, certificato da una struttura sanitaria dell'Asp, **NON** disponendo l'invio presso la CMO competente, e lo stesso medico riferiva al dipendente che poteva essere anche fiscalizzato dal medico INPS.

La circolare n.0366497-2007 del DAP Servizio Sanitario indica come figura definita D.S.S. che viene equiparata come Ufficiale Medico, nei confronti del Corpo della Polizia Penitenziaria, il medico incarico o responsabile sanitario o dirigente sanitario dell'Istituto Penitenziario ove presta servizio l'operatore di polizia, per verificare l'Idoneità al servizio d'Istituto del personale del predetto Corpo.

Nella già citata stessa ministeriale indica il massimo di **150 gg.** per malattia ordinaria, che il predetto medico (D.S.S.) può concedere.

Tale periodo (150 gg.) come indicato nella più volte lettera, indica al punto **A** che i **60 gg.** sono riferiti **esclusivamente** agli ufficiali del disciolto Corpo degli Agenti di Custodia e i rimanenti **90 gg.** per il personale della Polizia Penitenziaria in Congedo Straordinario o aspettativa per motivi di salute.

Con successivo dispaccio, la n.**0054841 del 08.02.2011** del DAP. ed in particolare il punto **2.3** prevede che il Sanitario incaricato competente (D.S.S.) **deve inviare** alla C.M.O. per Idoneità al servizio il personale della Polizia Penitenziaria che comunica certificazione di natura psichica, in applicazione alla circolare Ministeriale n.**3385/5833 del 16.03.1994A** parere della scrivente segreteria, la figura del D.S.S. opera unicamente quale consulente tecnico sanitario della CMO così come previsto dalle disposizioni **DIFESAN 2007** a norma delle quali ogni reparto delle varie Forze di Polizia e Armate può avvalersi della consulenza di un competente ufficiale medico (Denominato D.S.S.) del servizio sanitario di riferimento per potere verificare attraverso un suo intervento, le condizioni sanitarie del dipendente.

Tale medico assumerà una decisione medica o predisporrà gli atti necessari alla richiesta di accertamenti da eseguire presso la CMO.

E' evidente che il predetto medico D.S.S. agisca da tecnico sanitario della CMO ed in quanto tale i suoi giudizi ricadano nella sfera del trattamento di NON fiscalizzazione previsto per le assenze concesse dall'organo collegiale.

Ritenendo che la direzione della C.C. di Caltanissetta e il medico dell'Asp che possibilmente non essendo parte integrante del Corpo a differenza degli altri medici delle altre Forze di Polizia (CC- PS – G. di F.), quest'ultimo in buona fede o da direttive ricevute, probabiliste non conosce le norme previste del Corpo, creando notevoli difficoltà al personale, ipotizzando eventuale abuso d'ufficio, ovvero eccesso di potere esercitato dall'Amministrazione non conforme al precetto legislativo in violazione dei principi generali come la correttezza, la buona fede, la diligenza ed una violazione del principio di uguaglianza previsto dall'art.3 della Costituzione e causando un danno ingiusto in violazione di leggi e/O regolamenti.

Su base di quanto rappresentato ed evidenziato, si richiede, alla S.V. un intervento dando apposite indicazioni non solo a Caltanissetta ma anche a tutte le Direzioni della Sua giurisdizione.

Si rimane in attesa di cortese riscontro
Cordialità.


Giacobchino VENEZIANO
Segretario Generale
UILPA Polizia Penitenziaria Sicilia